

DECRETO
del DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Tonutti

nominato con DGR n. 2000 del 20.12.2024

coadiuvato per l'espressione dei pareri di competenza:

dal Direttore Amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 1 del 02.01.2025

dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 2 del 02.01.2025

e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Carlo Francescutti nominato con decreto n. 3 del 02.01.2025

N. 835 DEL 07/10/2025

OGGETTO

Approvazione del Regolamento Aziendale per lo spostamento del personale del Comparto della POA ex LR16/22 all'interno dell'Azienda.

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del responsabile del procedimento	Visto digitale del responsabile di struttura	Visto digitale del responsabile del centro di risorsa
Dora Rampogna	Dora Rampogna	Dora Rampogna

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Decreto n. 835 del 07/10/2025 pag. 2

Oggetto: Approvazione del Regolamento Aziendale per lo spostamento del personale del Comparto della POA ex LR16/22 all'interno dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", rappresenta all'art. 30, comma 2 la possibilità per i dipendenti di essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione, o previo precedente accordo, in amministrazioni diverse, in sedi collocate nel territorio del medesimo comune ovvero a distanza non superiore di cinquanta chilometri dalla sede a cui sono stati assegnati;
- con deliberazione n. 408 del 13.08.2004 questa Azienda aveva approvato il Regolamento per la disciplina della mobilità interna del personale del comparto della pianta organica aggiuntiva a cui si applica il CCRL del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia;

RILEVATA la necessità di modificare il preesistente regolamento al fine di uniformare la disciplina degli spostamenti interni all'azienda del personale della POA ex LR 16/22 a quella del personale del comparto sanità, pur nel rispetto delle specificità che lo contraddistinguono nonché di recepire la mutata organizzazione aziendale correlata, tra le altre, alle novità introdotte dalla LR 16/22 e al conseguente passaggio di titolarità, in capo all'Azienda, degli interventi e dei servizi di cui all'art. 17 co. 1 della LR 16/22 in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, così da creare uno strumento di gestione del personale maggiormente fruibile e spendibile in tempistiche ragionevoli che travalichi i confini della pianta organica aggiuntiva osservando sempre il bilanciamento tra le esigenze gestionali ed organizzative aziendali e le necessità personali e familiari del personale;

RICHIAMATO, in proposito, l'art. 5, comma 1 e 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in cui si rappresenta che le amministrazioni adottano ogni tipologia di misura organizzativa in relazione all'efficiente funzionamento degli uffici, nonché inerente alla gestione dei rapporti di lavoro, esercitando capacità e poteri del datore di lavoro privato, al fine di ottemperare ai principi riportati all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

DATO ATTO che la disciplina del presente Regolamento rientra nella tipologia di determinazioni per l'organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che possono essere assunte dall'Azienda ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ha lo scopo di garantire il buon andamento dell'Amministrazione attraverso un'organizzazione del lavoro efficace, economica e funzionale all'ottimizzazione dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi affidati alla mission aziendale, collocando le persone all'interno dell'Azienda in modo da valorizzare l'esperienza, competenza e potenzialità, favorirne la crescita professionale e soddisfarne eventuali esigenze di natura personale.

PRESO ATTO che:

- tutte le strutture appartenenti all'ASFO sono ubicate ad una distanza compresa all'interno dei 50 km, di cui al D.Lgs 165/2001 e smi. e che tale limite chilometrico rappresenta la soglia

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Decreto n. 835 del 07/10/2025 pag. 3

massima all'interno della quale si perfeziona l'esercizio del potere aziendale di attribuire una diversa collocazione funzionale agli operatori;

- il presente Regolamento intende disciplinare i criteri e le modalità per l'esercizio di tale potere con la finalità di conciliare eventuali esigenze di natura personale compatibilmente con le esigenze dell'ente disciplinando quindi lo spostamento del personale all'interno dei 50 km;

ATTESO che il superamento del limite dei 50 chilometri dalla sede di assegnazione, non essendo qualificato quale potere organizzatorio dell'azienda fuoriesce dall'ambito di applicazione del presente Regolamento;

EVIDENZIATO che il presente Regolamento è stato presentato, condiviso e discusso con le Organizzazioni Sindacali del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia e la RSU Aziendale nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 22.09.2025;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento rubricato "prima applicazione":

- tutte le graduatorie di mobilità interna ad oggi vigenti, nonché tutte le domande di mobilità interna già presentate, sono da considerarsi decadute;
- eventuali domande di mobilità interna già presentate ed esistenti agli atti dovranno essere riproposte;

DATO ATTO, inoltre, che il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e dalla medesima data cessa di avere effetto ogni altra disposizione aziendale in materia.

RITENUTO, pertanto, di approvare il *"Regolamento Aziendale per la disciplina dello spostamento del personale del comparto della POA ex LR 16/22 all'interno dell'azienda (entro 50 km)"* che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, peraltro, ad integrazione del testo condiviso, di precisare quanto segue:

qualora, verso una medesima sede di destinazione, risultino domande di trasferimento sia da parte di personale del comparto sanità sia da parte di personale del comparto della POA ex LR 16/22, trovano applicazione gli stessi criteri di priorità, già previsti al co. 4 dell'art. 2 del Regolamento di disciplina degli spostamenti del personale del comparto sanità all'interno dell'Azienda adottato con decreto n. 356 del 26.04.23 così come modificato con decreto n. 438 del 22.05.23, vale a dire:

- a) richiesta di spostamento verso una sede diversa della stessa piattaforma/struttura di appartenenza;
- b) richiesta di spostamento verso una sede e Piattaforma/struttura diversa di quella di appartenenza;
- c) richiesta di spostamento verso una Piattaforma/struttura diversa ubicata nella stessa sede di quella di appartenenza;

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui sopra la precedenza è data dall'ordine cronologico delle domande secondo la data di presentazione.

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Decreto n. 835 del 07/10/2025 pag. 4

RITENUTO, infine, di incaricare la S.C. Gestione risorse umane della predisposizione del modulo relativo alla domanda di spostamento interno che dovrà essere utilizzato dal personale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTA l'attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l'atto in ordine alla conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente;

DATO ATTO che nessun onere deriva dall'adozione del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di adottare il *"Regolamento Aziendale per la disciplina dello spostamento del personale del comparto della POA ex LR16/22 all'interno dell'azienda (entro 50 km)"* che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di precisare, ad integrazione del testo condiviso, quanto segue:
 - qualora, verso una medesima sede di destinazione, risultino domande di trasferimento sia da parte di personale del comparto sanità sia da parte di personale del comparto della POA ex LR 16/22, trovano applicazione gli stessi criteri di priorità, già previsti al co. 4 dell'art. 2 del Regolamento di disciplina degli spostamenti del personale del comparto sanità all'interno dell'Azienda adottato con decreto n. 356 del 26.04.23 così come modificato con decreto n. 438 del 22.05.23, vale a dire:
 - a) richiesta di spostamento verso una sede diversa della stessa piattaforma/struttura di appartenenza;
 - b) richiesta di spostamento verso una sede e Piattaforma/struttura diversa di quella di appartenenza;
 - c) richiesta di spostamento verso una Piattaforma/struttura diversa ubicata nella stessa sede di quella di appartenenza;
- Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui sopra la precedenza è data dall'ordine cronologico delle domande secondo la data di presentazione.
3. di dare atto che come previsto dall'art. 7 del Regolamento rubricato "prima applicazione":
 - a. tutte le graduatorie di mobilità interna ad oggi vigenti, nonché tutte le domande di mobilità interna già presentate, sono da considerarsi decadute;
 - b. eventuali domande di mobilità interna già presentate ed esistenti agli atti dovranno essere riproposte;

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Decreto n. 835 del 07/10/2025 pag. 5

4. di dare atto, altresì, che il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e dalla medesima data cessa di avere effetto ogni altra disposizione aziendale in materia;
5. di incaricare la S.C. Gestione risorse umane della predisposizione del modulo relativo alla domanda di spostamento interno che dovrà essere utilizzato dal personale;
6. di dare atto che nessun onere deriva dall'adozione del presente provvedimento;
7. di dare atto, inoltre, che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.
9. di prendere atto che sarà cura della S.C. proponente l'invio del presente atto a tutti i dipendenti della POA ex LR 16/22, per informazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Elena Cussigh

Il Direttore Sanitario
dott. Michele Chittaro

Il Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Carlo Francescutti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Regolamento_spostamenti_interni_EELL.pdf
---	--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 07/10/2025 11:44:48

IMPRONTA: AF7A7F06F09245773FCA857C9AE6D7993C00C3B2B335934CD619B45A228A9A3F
3C00C3B2B335934CD619B45A228A9A3FFEAB5631FA374F7F7178C5CDD3017BDD
FEAB5631FA374F7F7178C5CDD3017BDD12067D60678BF15C5DA32CA471FD178
D12067D60678BF15C5DA32CA471FD178CD22FCCD8FDC3A1625E7907CE30A8F2E